

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PUCCI ERNESTO, BISANTIS, BOVA, BUFFONE, CASSIANI,
FODERARO, NUCCI, REALE GIUSEPPE, SPINELLI, VINCELLI**

Proroga dei provvedimenti straordinari per la Calabria

Presentata il 30 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La legge del 26 novembre 1955, n. 1177, fu la espressione della solidarietà nazionale a favore della Calabria, dopo le luttuose calamità alluvionali dell'autunno 1951 e dell'autunno 1953 che, ancora una volta, avevano evidenziato lo sfacelo idrogeologico della regione.

Il relativo finanziamento di 204 miliardi, ripartiti in dodici esercizi, fu subito impegnato in un complesso di opere che hanno interessato, in una fase di primo urto, gran parte del territorio calabrese.

Ma già, con la definizione del programma esecutivo del settimo esercizio, risultò quasi completamente impegnato l'intero stanziamento previsto dalla legge speciale, tanto da indurre il Governo a presentare un disegno di legge, col quale si accresceva, di altri 50 miliardi, la dotazione finanziaria della legge n. 1177.

L'iniziativa del Governo portò alla legge del 10 luglio 1962, n. 890, che, oltre ad aumentare il finanziamento della legge per la difesa del suolo calabrese, tradusse in termini di impegno legislativo l'impegno del Governo « a presentare entro il 30 settembre 1966 al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, corredata dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere even-

tualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge ».

A questo punto, è opportuno rilevare che tale finanziamento aggiuntivo, per le note vicende congiunturali, venne completamente assorbito dalle soverchianti tensioni dei prezzi, nel costo delle opere, per cui le programmazioni dei residui quattro esercizi furono praticamente eliminate dalla programmazione dodecennale, in quanto rivolte soltanto a riqualificazioni programmatiche che, nel termine di eufemistico conio, servivano a mimetizzare, nei nuovi programmi, le contrazioni delle opere previste nei vecchi programmi.

Tale situazione, connessa alla svalutazione monetaria e ai sensibili aumenti salariali, ha determinato una grave falceia nel complesso delle opere previste nel Piano regolatore di massima redatto nel 1956, riducendo di oltre il 40 per cento la realizzazione di tali opere.

2. — Per quanto concerne invece l'impegno del Governo previsto dall'articolo 6 della legge n. 890 di presentare una relazione sullo stato di applicazione della legge speciale, corredata da proposte anche di spesa per il completamento delle opere, esso si presenta quanto mai attualizzato dalla relazione in corso di definitiva stesura disposta fin dal 22 aprile

1965 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e che non potrà non confermare la necessità della prosecuzione dell'intervento speciale nella regione calabrese.

La particolare straordinarietà di tale intervento in Calabria è suggerita dalle peculiari condizioni del suolo calabrese, il cui grado di dissesto idrogeologico, tradotto nell'ormai nota definizione di Giustino Fortunato di « sfasciume pendulo sul mare », è la causa della particolare depressione economica della regione stessa.

Non vi è dubbio che ogni prospettiva di sviluppo naufraga di fronte ai diffusi dissesti di un territorio che deve costituire la piattaforma fisica sulla quale si inserisce la vita di una popolazione, costretta, dalle ricorrenti calamità alluvionali, a riprodurre la inutilità della fatica di Sisifo.

La Calabria, di fronte al primato della maggiore natalità della sua popolazione, subisce la piaga di un duplice primato negativo: il maggiore esodo e il minore reddito fra tutte le regioni del Mezzogiorno.

In una terra dissestata, un'agricoltura povera.

In una regione tormentata, l'assenza pressoché completa dello Stato nelle iniziative industriali, che, in altre regioni più fortunate, anche del Mezzogiorno, concentrano, in archi di tempo di quattro-cinque anni, finanziamenti massicci superiori negli importi a quelli che si chiedono di spendere in tredici anni in Calabria.

Né può rientrare nella genericità della programmazione nazionale la particolare situazione della Calabria, nettamente differenziata dalle altre regioni del Mezzogiorno e per la quale con la legge speciale n. 1177, si prevedono non solo ipotesi differenziate rispetto alle norme di carattere generale come nella classificazione di comprensorio di bonifica montana del territorio al di sopra dei 300 metri di altitudine ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e di comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del decreto 13 febbraio 1933, n. 245, del territorio al di sotto dei 300 metri di altitudine, ma si prevedono anche interventi e forme di incentivazioni differenziate nei contributi per opere di carattere privato rispetto non solo all'entità di tali contributi prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ma anche a quella prevista dalla legge della Cassa per il mezzogiorno.

In seguito agli studi effettuati e alle maggiori esperienze tratte dagli interventi operativi negli ultimi quindici anni in Calabria, la situazione di tale regione è emersa in tutta la

sua gravità: una valutazione più approfondita, rispetto a quella più frettolosa rappresentata nel 1954 e che costituì la premessa per la legge n. 1177, indica nel 40 per cento dell'intero territorio, la superficie in dissesto per erosione o per franosità.

Tale situazione, particolare della Calabria, non è componibile in schemi di programmazione generale, avendo necessità di interventi massicci nelle concentrazioni, tempestivi nelle esecuzioni, costanti nel tempo e gradualmente nelle entità operative, per cui alla straordinarietà del finanziamento deve accompagnarsi la straordinarietà delle strutturazioni strumentali.

Solo a tale politica straordinaria può annettersi la possibilità di un'azione dirompente il cerchio che soffoca attualmente ogni processo di sviluppo in Calabria, rappresentato dalle connessioni delle varie componenti negative della realtà calabrese: dissesto — depressione economica — disequilibrio nel rapporto popolazione/risorse — esodo.

Solo ad una politica particolare oltre che straordinaria, comprensiva di mezzi e di strumenti operativi intersettoriali può riconoscersi la possibilità di seguire, predisponendo tutte le misure cautelative e manutentorie, che si graduano nel tempo e nello spazio, l'evolversi di una dinamica sistematoria nei vari corsi di acqua di natura quasi completamente torrentizia, che, senza proporzionate aste valvole, caratterizzano la complessa realtà calabrese.

In una situazione di tal genere, la legislazione particolare e speciale per la Calabria deve assolvere ad una funzione propedeutica perché la regione stessa assestata nella sua struttura fisica, possa beneficiare in maniera efficace degli interventi straordinari comuni alle varie regioni del Mezzogiorno e, quindi, rientrare nella più ampia politica generale di piano dopo essersi assicurato un margine di saldezza per il proprio suolo.

3. — Si è quindi pensato ad una legge di proroga che, ricalcando lo schema della legge 1177 e le modifiche della legge 890, contribuisca al raggiungimento dei fini di difesa del suolo, per i quali la legislazione speciale della Calabria è sorta, non disgiunti da quelli propri di un processo di sviluppo da incrementare nella parte del territorio che si utilizza, a compensazione di quello che, sottoposto a vincoli idro-geologici, è necessario abbandonare.

A) la prosecuzione della legge è strettamente legata alla esigenza di un ampio arco

di tempo di validità, in quanto tutta la fase operativa, per la natura stessa degli interventi, sia che essi riguardino le sistemazioni montane sia che interessino il riassetto idraulico-vallivo, ha necessità di tempi lunghi.

Difatti, è proprio nell'opera dell'uomo che ha bisogno di essere coadiuvata dall'azione di assestamento naturale, la caratteristica precipua di tutta la gamma operativa della legge speciale per la Calabria, che particolarizza il metodo, lo gradua e deve sincronizzarlo continuamente agli effetti stabilizzatori o evolutivi della natura.

In rapporto appunto a tale esigenza, si è ritenuto di far coincidere la durata della legge speciale con quella della legge 26 giugno 1965, n. 717.

B) Si è pensato di mantenere la competenza dell'attuazione alla Cassa e al Comitato di Coordinamento che, pur nelle difficoltà di vario genere incontrate, hanno operato intensamente e, nello spirito di una piena collaborazione essendo l'una e l'altro interpreti di esigenze distinte e integrantisi a vicenda, hanno acquisito una specifica e fruttuosa esperienza.

C) Le integrazioni, sia nelle composizioni del Comitato, sia nelle finalità socio-economiche che devono costituire il corollario di quelle, proprie della difesa del suolo, sono state suggerite dalla necessità di aggiornare gli strumenti operativi e soprattutto il presupposto di tutta la serie degli interventi, che è il piano regolatore di massima, alla realtà dei tempi attuali e alle prospettive di sviluppo, per le quali gli interventi previsti e le finalità proposte devono costituire nello stesso tempo la premessa e il concreto avvio.

Si è ritenuto opportuno di prevedere legislativamente la istituzione della Segreteria del Comitato, di cui all'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e alla quale verrebbero affidati oltre ai normali compiti, quelli di un collegamento più organico e funzionale a carattere continuativo con il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con la Cassa per il mezzogiorno, e con gli Enti rappresentati dai vari componenti del Comitato stesso.

È stata prevista soprattutto la istituzione di un organismo eminentemente tecnico che costituisca un nucleo a carattere permanente preposto nella regione non solo al vaglio tecnico delle istruttorie che andranno allo stesso Comitato per il parere, e alla Cassa per l'approvazione, ma soprattutto alla disciplina delle competenze operative nei vari bacini e al vigilante controllo delle evoluzioni conseguenti alle opere eseguite nei bacini stessi, in ma-

niera che gli interventi siano quanto più possibile coordinati negli strumenti di azione e tempestivi nelle previsioni di programma.

L'articolo 10 rappresenta il cardine dello sviluppo socio-economico della regione e costituisce la prosecuzione delle incentivazioni differenziate promosse, nel settore dei miglioramenti fondiari, dalla legge del 26 novembre 1955, n. 1177, ed estese ad altri settori che sono ritenuti più validi per lo sviluppo economico stesso, a compensazione della rilevante superficie agraria che, sottoposta ai necessari vincoli idrogeologici, dovrà essere sottratta alla componente economica della regione.

D) L'entità stessa della cifra, di cui si dispone lo stanziamento, è stata contenuta in limiti ristretti di fronte alla complessità dei problemi che si intende affrontare e alla vastità del territorio e alla molteplicità dei settori nei quali si opera.

Comunque, della cifra proposta, circa il 30 per cento rappresenta il completamento delle opere programmate fino all'esercizio 1963-1964 e non attuate e la realizzazione delle programmazioni esecutive, che avrebbero dovuto farsi e non si sono fatte, sino all'esercizio 1966-1967; circa il 56 per cento rappresenta il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 1177 e il 14 per cento rappresenta la parte relativa agli aggiornamenti dello stesso Piano regolatore.

Nell'arco di tempo globale di 25 anni, la somma, che si presume possa venire spesa in Calabria, per effetto della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive modificazioni e integrazioni, è inferiore a quella procurata dall'addizionale all'erario nei soli primi 12 anni.

In complesso, e all'incirca: nei dodici anni di validità della legge speciale 1177, la Calabria ha fruito nominalmente di circa il 30 per cento del gettito dell'addizionale e, sostanzialmente, per effetto delle contrazioni per sostituzioni di finanziamenti, di poco più del 20 per cento.

Quando, infine, si considererà che un altro 10 per cento, su quello che lo Stato ha erogato in Calabria, è ritornato nel circuito nazionale e, soprattutto, nel Nord, sotto forma di materiale per i lavori o di beni di consumo acquistati sul fondo salari e profitti, i margini di quello che l'Italia ha speso in Calabria sono talmente limitati che la proroga della legge e il nuovo finanziamento rappresentano un contributo di coerenza alla solidarietà della nazione per la terra calabrese.

Nell'impegno assunto dal Governo per lo articolo 6 della legge 10 luglio 1962, n. 890, a presentare, entro il 30 settembre 1966, una re-

lazione corredata anche dalle proposte di spesa per il completamento delle opere necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge 1177, vi è implicito il coerente riconoscimento della Nazione sulla necessità di realizzare i nuovi interventi sistematori, atti non soltanto a continuare il piano di risanamento del disquilibrio idrogeologico calabrese, *ma anche e soprattutto a non compromettere la funzionalità di quanto già eseguito.*

Si è certi infine, che è comune in tutti l'impegno di riconoscere, a favore della Calabria, almeno in parte quell'addizionale, che, in suo nome e per le sue ricorrenti disgrazie, fu a suo tempo istituita come addizionale pro-Calabria e che nessuna variazione terminologica può distogliere dalla Calabria senza offendere le ragioni morali e storiche che ne hanno legittimato ieri l'istituzione e ne giustificano oggi la necessità della proroga nel tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il completamento delle opere necessarie al raggiungimento dei fini previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive modificazioni e integrazioni nonché per un equilibrato sviluppo socio-economico della regione il Governo della Repubblica è autorizzato a proseguire, per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980 l'attuazione del piano organico di interventi straordinari in Calabria.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, inserito dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1962, n. 890, viene sostituito dal seguente: « Sono a totale carico dello Stato e finanziate con fondi della presente legge le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è sostituito dal seguente: « Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato, e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale, vengono elevati rispettivamente dal 50 per cento e dal 38 per cento tutti al 60 per cento e, quando si tratta di opere a servizio di più fondi, al 75 per cento.

Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla conservazione del suolo, il contributo è elevato fino al 95 per cento sempre che le stesse non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere di interesse collettivo.

ART. 4.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive integrazioni e dopo le parole « dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste della Calabria » vengono inserite le parole: « da un esperto designato nel suo seno dal Comitato regionale della programmazione, da un esperto designato dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

All'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, il terzo comma va integrato con le seguenti parole: « Lo stesso Presidente parteciperà alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Cassa, per tutti gli affari riguardanti la Calabria, finanziati con la presente legge o con fondi propri della Cassa per il Mezzogiorno, e aventi comunque riferimento ai settori di competenza della legge 26 novembre 1955, e ulteriori modifiche e integrazioni ».

Allo stesso articolo 6 va aggiunto il seguente quarto comma: « Per un efficiente coordinamento degli interventi e una più rapida istruttoria, il Comitato avrà una segreteria e un ufficio tecnico costituiti da personale fornito dalla Cassa per il Mezzogiorno con funzionari propri o delle Amministrazioni statali ordinarie o degli Enti pubblici locali presso di essa distaccati ».

All'articolo 4 della legge 10 luglio 1962, n. 890, dopo le parole: « Cassa per il Mezzogiorno » vengono tolte le parole: « con la partecipazione del Presidente del Comitato medesimo ».

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, viene modificato nel modo seguente: « Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno aggiornerà il piano regolatore di massima con tutti gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge, in conformità delle esigenze socio-economiche connesse al particolare stato o alla difesa del suolo.

Detto piano, previo esame da parte del Comitato regionale della programmazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del Comitato dei ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla « Cassa » in ciascuno esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

A decorrere dal febbraio di ciascun anno la « Cassa » presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente sia con fondi della presente legge sia con fondi propri di istituto.

Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma, ed a quello dei programmi annuali di cui al quarto comma del presente articolo ed alle eventuali modifiche degli stessi, la « Cassa » provvederà d'intesa col Comitato previsto dall'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, viene inserito il secondo comma: « Negli interventi di consolidamento sono consentite le opere di risanamento quando esse sono direttamente o indirettamente connesse alle esigenze sistematiche degli abitati da consolidare ».

ART. 7.

La data del « 15 febbraio » indicata nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, va modificata in quella del « 30 settembre ».

ART. 8.

Le parole: « dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila » di cui al secondo comma dell'articolo 6 e « all'Opera valorizzazione Sila » di cui al capoverso dell'articolo 12 vengono sostituite rispettivamente dalle parole: « dell'Ente regionale di sviluppo » e « all'Ente regionale di sviluppo ».

ART. 9.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 che siano riconosciuti particolarmente depressi in base ai criteri seguiti nell'applicazione della lettera C dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per il periodo di durata della presente legge, viene sospeso il pagamento di tutti i contributi gravanti in agricoltura a favore degli Enti locali ai quali, sui fondi della pre-

sente legge, saranno corrisposti i relativi importi venuti meno per effetto dello sgravio.

Alle aziende agricole che, in conseguenza di particolari gravi calamità, hanno subito una riduzione del capitale aziendale di oltre la metà possono essere concesse le stesse agevolazioni fiscali previste per la formazione della nuova proprietà coltivatrice.

Quando ricorrono casi eccezionalmente gravi, il Ministro delle finanze, fermo restando il periodo massimo di otto anni, può autorizzare con suo decreto la decorrenza anche retroattiva.

ART. 10.

Per le esigenze di un equilibrato sviluppo socio-economico della regione, di cui all'articolo 1, nei territori della Calabria, e per la durata della presente legge, nel Piano Regolatore di massima, di cui all'articolo 5, sarà previsto un fondo da destinare: *a)* per integrare sino alla misura non superiore al 10 per cento i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 17, 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717 o altre leggi operanti a potenziamento dello sviluppo delle attività economiche; *b)* per concorrere a ridurre di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento il tasso di interesse previsto per i mutui dalle leggi di cui alla lettera *a)*; *c)* a garanzia sino al 50 per cento sui mutui che verranno accordati alle piccole e medie industrie, i cui imprenditori, a giudizio delle Camere di commercio di intesa col Comitato di cui all'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 117, e successive modifiche e integrazioni e della Cassa per il mezzogiorno, dimostreranno capacità tecnico-organizzative e la impossibilità di offrire ulteriori garanzie; *d)* come contributo sino al 50 per cento sugli oneri sociali, assicurativi e previdenziali per i primi 5 anni di attività aziendale alle iniziative industriali che dimostreranno a giudizio degli enti di cui alla lettera *c)* per motivi diversi dall'efficienza organizzativa o dalle naturali previsioni di mercato difficoltà obiettive relative alla gestione.

Per i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, si applica il disposto di cui alla lettera *a)*, se le leggi operanti nel settore stabiliscono già i limiti fissati dallo stesso articolo 3.

ART. 11.

Per fare fronte agli oneri della presente legge è autorizzata una spesa aggiuntiva di lire 440 miliardi con stanziamenti in apposito

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro della somma di 10 miliardi nell'esercizio 1967, di lire 40 miliardi in ognuno degli esercizi dal 1968 al 1975, di lire 20 miliardi in ognuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge, la riscossione dell'addizionale di cui all'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, viene prorogata fino al 1980.

ART. 12.

Vengono confermate tutte le disposizioni di cui alle precedenti leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.